

ATTO COSTITUTIVO
DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI
IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE
IN SIGLA
F.I.D.S.P.A.

In Caserta, oggi 3 settembre 2007, con la presente scrittura privata,
da valere ad ogni effetto di legge e che rimarrà negli atti del
Notaio Pasquale Liotti di Caserta, designato per
l'autentica delle firme,
VIENE COSTITUITA UNA ASSOCIAZIONE AVENTE PER
DENOMINAZIONE: FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE DELLA
PRODUZIONE ANIMALE, in sigla: "F.I.D.S.P.A."

STATUTO
della
FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI in SCIENZE della PRODUZIONE ANIMALE
(F.I.D.S.P.A.)

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPI - OGGETTO DELL'ATTIVITA' - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita la Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale (F.I.D.S.P.A.) con sede nel luogo di residenza del presidente pro-tempore salvo future deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si propone e persegue i seguenti scopi:

1. costituire, organizzare e gestire Libri Regionali raggruppati in un unico Registro Nazionale, che riuniscano tutti coloro che abbiano acquisito un titolo di studio che li riconduca sotto il profilo professionale di zoonomo o dr. agronomo laureato in Scienze della Produzione Animale. Nello specifico i titoli di studio per l'ammissione sono i seguenti: le lauree di dottore in Scienze delle Produzioni animali (corso di laurea di durata quadriennale o quinquennale), Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (corso di laurea quinquennale) dei previgenti ordinamenti, mentre secondo la riforma universitaria disciplinata dal DM 509/99, i titoli per l'ammissione sono: lauree di primo livello o triennali in classe 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali) e classe L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali); con evidenti contenuti formativi nell'ambito delle produzioni animali nonché le lauree specialistiche o magistrali in classe 79/S (Scienze Agrozootecniche); classe LM-87 (Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali). A tale scopo i Registri Regionali e Nazionale saranno divisi in quattro sezioni:

a. Sezione DOTTORI IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE PROFESSIONISTI costituita da professionisti laureati quadriennali/quinquennali o laureati specialisti/magistrali che hanno acquisito l'abilitazione

per la libera professione e sono iscritti al relativo albo professionale di riferimento.

b. Sezione DOTTORI IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE costituita da laureati quadriennali/quinquennali o laureati specialisti/magistrali che non hanno conseguito l'abilitazione per la libera professione, o che pur avendo conseguito tale abilitazione non svolgono attività per cui è richiesto tale requisito pertanto non sono iscritti ad alcun ordine professionale.

c. Sezione LAUREATI IN PRODUZIONE ANIMALE TRIENNALI costituita da professionisti con titoli di studio di durata triennale (laurea in cl. 40) e propedeutico al titolo di studio specialistico, abilitati e non ed iscritti o meno al relativo albo professionale.

d. Sezione SPECIALE costituita da studenti universitari dei corsi di laurea di 1° livello con iscrizione dal II anno (es. classe 40, classe 79/S, ecc.).

2. identificare i criteri atti ad organizzare la formazione dei nuovi professionisti nei diversi ambiti di attività, promuovere la gestione della formazione stessa attraverso Scuole di Formazione accreditate, determinare e gestire l'accesso e l'inserimento alla professione;

3. accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti;

4. promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente;

5. effettuare nell'ambito culturale suindicato la ricerca e l'elaborazione di informazioni scientifiche, di tecniche e metodi innovativi per migliorare le capacità organizzative e gestionali degli associati redigendo e diffondendo protocolli operativi di riferimento;

6. introdurre nuovi principi e regole di deontologia professionale;

7. tutelare gli interessi professionali degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni;

8. ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria;

9. favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio;

10. affiancare enti, istituzioni e associazioni che operano nel campo degli enti locali promuovendo iniziative che contribuiscano alla conoscenza ed al miglioramento dell'azione amministrativa, dell'efficienza gestionale e dell'efficacia operativa a vantaggio delle collettività amministrative;

11. favorire la conoscenza e la promozione della cultura in generale ed attuare iniziative ricreative. L'associazione non è solo strumento di arricchimento professionale, ma anche di partecipazione democratica alla vita della società. Nel rispetto di tale principio tutti gli associati hanno parità di doveri e di diritti con particolare riferimento e tutela del diritto di iniziativa e del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi, gestionali e rappresentativi;

12. rappresentare in ogni sede istituzionale, sindacale e politica le richieste che la categoria professionale e gli aspiranti alla stessa esprimeranno e proporranno, anche al di fuori di schemi e modalità tradizionali, al fine di costituire un "gruppo di pressione" a

livello provinciale, regionale e nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati sopra.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative che verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e da ogni e qualsiasi bene o valore che successivamente pervenisse all'Associazione.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art .4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari organizzato secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale attraverso apposito Regolamento.

Titolo II

REGISTRI REGIONALI DEI DOTTORI IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 5

Registro degli iscritti alla F.I.D.S.P.A.

E' costituito in ogni Regione il Registro dei dottori in Scienze della Produzione Animale. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri regionali. Gli iscritti ai Registri regionali formano il Registro Nazionale.

Art. 6

Condizioni per l'iscrizione ai Registri

Possono essere iscritti ai Registri dei Dottori in Produzione Animale, tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio così come riportato nell'articolo 2 comma 1. L'iscrizione al registro si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta al Consiglio Nazionale, compilando e sottoscrivendo la scheda di registrazione predisposta su indicazioni dello stesso Consiglio Nazionale.

Art. 7

Cancellazione dai Registri

Il Consiglio Nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell'iscritto nei casi di dimissioni dell'associato o per decadenza. La cancellazione per decadenza è adottata con atto deliberativo del Consiglio Nazionale su motivate inadempienze o insufficienze per le quali dovrà relazionare un membro del Consiglio Nazionale. L'associato può in seconda istanza fare richiesta al Presidente del

Consiglio Nazionale, che se riterrà opportuno potrà riportare in sede di Consiglio Nazionale la proposta di riammissione.

Art. 8

Validità dell'iscrizione, dimissioni.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo dimissioni presentate a mezzo raccomandata al Consiglio Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione e spettano al Socio in regola rispetto alle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale.

Titolo III

ORGANI PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Composizione del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è istituito quando all'interno della Provincia vi siano almeno 10 iscritti facenti parte delle categorie o sezioni a e b di cui all'art. 2 comma 1.

La funzione principale del Consiglio Provinciale, oltre al rispetto degli scopi ed obiettivi contenuti nel presente Statuto e nelle linee di indirizzo stabilite nel Consiglio Nazionale, si ravvisa principalmente nel coinvolgimento quotidiano della base associativa mettendo in atto tutte quelle attività ed iniziative da coinvolgere in modo capillare e partecipativo tutti gli iscritti. Il Consiglio Provinciale è composto da tre a sette membri effettivi, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale. Alla elezione dei componenti del Consiglio Provinciale partecipano tutti gli aventi diritto della provincia interessata, appartenenti alle categorie a, b e c di cui all'art. 2 comma 1. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Cariche del Consiglio Provinciale

Il Consiglio elegge tra i propri membri un coordinatore ed un vice-coordinatore.

Art. 11

Attribuzioni del Coordinatore del Consiglio Provinciale

Il Coordinatore ha la rappresentanza, il coordinamento e l'animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza i provvedimenti salvo ratifica del consiglio.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio Provinciale

Il consiglio provinciale persegue ed attua seguendo le indicazioni degli organi superiori tutte le azioni che si rendano utili per il conseguimento degli scopi ed obbiettivi del presente Statuto.

Art. 13**Elezione del Consiglio Provinciale**

Il Consiglio Provinciale è eletto dagli iscritti della provincia di cui nelle sezioni a, b e c di cui all'articolo 2 comma 1. Sono eletti i candidati iscritti nelle sezioni a, b e c di cui all'articolo 2 comma 1 che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Provinciale i Soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 14**Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di Consigliere**

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Coordinatore ogni qual volta lo ritenga opportuno; o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti). Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

Art. 15**Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale**

Il Consiglio Provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario nominato dal Direttivo Nazionale fino al successivo rinnovo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dal Direttivo Nazionale.

Art. 16**Assemblea degli iscritti**

L'assemblea provinciale degli iscritti elegge il Consiglio Provinciale contribuisce ad individuare le problematiche e le tematiche alle quali orientare l'attività provinciale individuando gli strumenti più idonei allo scopo. Evidenzia le esigenze della categoria nelle diverse realtà locali ed effettuare quanto altro sia utile alla attività associativa.

Titolo IV**ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE****Art. 17****Composizione del Consiglio Regionale**

Il Consiglio Regionale è istituito quando all'interno della Regione vi siano almeno 15 iscritti facenti parte delle categorie a b e c di cui all'art. 2 comma 1 o due Consigli Provinciali attivi.

La funzione principale del Consiglio Regionale, oltre al rispetto degli scopi ed obiettivi contenuti nel presente Statuto e nelle linee di indirizzo stabilite nel Consiglio Nazionale si ravvisa

principalmente nel coinvolgimento quotidiano della base associativa mettendo in atto tutte quelle attività ed iniziative da coinvolgere in modo capillare ed partecipativo tutti gli iscritti. Il Consiglio Regionale è composto da tre ad n membri effettivi, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale. Alla elezione dei componenti del Consiglio Regionale partecipano tutti gli aventi diritto della regione interessata. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18

Cariche del Consiglio Regionale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Può eleggere altresì più Vice Presidenti.

Art. 19

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente ha la rappresentanza, il coordinamento e l'animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza i provvedimenti salvo ratifica del consiglio.

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il consiglio regionale persegue ed attua seguendo le indicazioni degli organi superiori tutte le azioni che si rendano utili per il conseguimento degli scopi ed obiettivi del presente Statuto. Il consiglio regionale con propria deliberazione nomina i delegati per il Consiglio Nazionale scegliendo tra gli iscritti della propria area territoriale ed in funzione dei quozienti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 21

Elezione e composizione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto dai coordinatori o commissari provinciali e da una quota di rappresentanti eletti tra gli iscritti della regione interessata di cui nelle sezioni o categorie a b e c di cui all'articolo 2 comma 1 ed eletti dagli iscritti nelle sezioni a, b e c di cui all'articolo 2 comma 1. Sono eletti i candidati che, tra gli iscritti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Regionale i Soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 22

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di Consigliere

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno; o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la

maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

Art. 23

Scioglimento o mancata costituzione del consiglio regionale

Il Consiglio Regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario nominato dal Direttivo Nazionale fino al successivo rinnovo. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dal Direttivo Nazionale.

Art. 24

Assemblea degli iscritti

L'assemblea regionale degli iscritti elegge parte dei componenti del Consiglio Regionale contribuisce ad individuare le problematiche e le tematiche alle quali orientare l'attività regionale individuando gli strumenti più idonei allo scopo. Evidenzia le esigenze della categoria nelle diverse realtà locali e quant'altro sia utile alla attività associativa.

Titolo V

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Elezione e composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai cinque presidenti regionali maggiormente rappresentativi e da una quota di rappresentanti delegati dei Consigli Regionali scelti tra gli iscritti delle sezioni a e b di cui all'articolo 2 comma 1 con riparto proporzionale tra le regioni in funzione del numero degli iscritti. La quota di rappresentanti delegati dei Consigli Regionali è stabilita dal Direttivo Nazionale. Sono eletti i candidati tra gli iscritti delle sezioni a e b di cui all'articolo 2 comma 1 che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Regionale i Soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 26

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione; definisce gli indirizzi associativi e ne valuta il perseguimento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente; elegge, con voto espresso da ogni socio parte del Consiglio Nazionale e gli altri organismi che il Consiglio Nazionale nell'organizzazione della struttura riterrà più opportuno.

Art. 27

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di membri stabilito in funzione delle rappresentanze comprendente le presidenze delle 5 regioni maggiormente rappresentative per numero di iscritti e da un quota di rappresentanti assegnati in modo proporzionale ai consigli Regionali in funzione del numero di iscritti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati, i Consigli Regionali di appartenenza.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una all'anno ed è convocato dal Coordinatore Nazionale o dal Presidente Nazionale.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale su invito del Presidente possono partecipare, con diritto di parola esperti o iscritti alla F.I.D.S.P.A..L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, tramite uno fra i seguenti mezzi di comunicazione:

A) con lettera raccomandata (almeno 15 giorni prima della data della riunione);

B) tramite posta elettronica (almeno 15 giorni prima della data della riunione).

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni sette. In via straordinaria la convocazione può avvenire a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi.

Art. 28

Cariche del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, tre Vice Presidenti ed un Segretario.

Art. 29

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- approva il bilancio consuntivo;

- fornisce al Direttivo Nazionale indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei contributi ai Consigli Regionali, nonché per la definizione della quota relativa alle spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale;

- individua e promuove, in collaborazione con i Consigli Regionali, iniziative e partecipazioni ad iniziative volte alla diffusione dell'Associazione;

- elabora proposte tematiche anche provenienti dalle Regioni, relative alle esigenze formative da presentare al Direttivo per l'orientamento dell'attività associativa;

- collabora, con spirito costruttivo, con il Direttivo Nazionale nella gestione dell'Associazione.

Art. 30

Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è l'organo operativo della struttura esso è composto da undici membri: il Presidente, tre Vice Presidenti ed un Segretario del Consiglio Nazionale che ne assumono le medesime cariche, da un membro anziano scelto tra quelli fondatori dell'associazione e nominato dagli stessi fondatori e da cinque membri nominati dal Consiglio Nazionale.

Il Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti saranno sostituiti con altri nominati dal Consiglio Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, scelti all'interno del Consiglio stesso.

Il Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario. La convocazione avviene tramite email con comunicazione di ricevimento di norma almeno 7 giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni tre. L'e-mail di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

Art. 31

Attribuzioni della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo gestionale ed operativo dell'Associazione. E' momento di sintesi di quanto proviene dai diversi momenti istituzionali. Agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari nell'interesse della professionalità che rappresenta. Assume tutte le decisioni necessarie alle problematiche interne all'Associazione e ai suoi rapporti con Enti e Istituzioni del territorio e ne rappresenta il pensiero e gli interessi.

Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l'organizzazione associativa. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'associazione.

Nei casi previsti dal Regolamento:

- cura l'adozione degli eventuali provvedimenti;
- procede alla nomina di Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle Regioni e delle Provincie;
- cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 32

Attribuzioni all'interno della Direzione Nazionale

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed agisce esclusivamente nell'interesse comune. Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno; coordina e presiede i lavori della Direzione, ne firma gli atti e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate. In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dal Direttivo alla prima convocazione utile.

Tra i tre vice presidenti il Presidente sceglie il Vice Presidente Vicario che ha tutte le funzioni del Presidente in sua assenza temporanea. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato.

Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su suo esplicito mandato.

Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dalla Direzione e in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali della Direzione, dell'Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni.

La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è sotto la responsabilità diretta del Presidente e del Segretario salvo altre disposizioni della Direzione Nazionale.

Art. 33

Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

Su proposta della Direzione Nazionale può essere istituito un Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, che nominano al loro interno un Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione.

Art. 34

Collegio Nazionale dei Probiviri

Su proposta della Direzione Nazionale può essere istituito un Collegio Nazionale dei Probiviri composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e membro della Direzione Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo VI.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Titolo VI

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 35

Responsabilità disciplinare degli iscritti. Azione disciplinare.

L'iscritto che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico redatto dal Consiglio Nazionale o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata della Direzione Nazionale.

In assenza del Collegio Nazionale dei Probiviri le azioni disciplinari vengono adottate dal Direttivo Nazionale.

Art. 36

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che si possono attuare, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

Art. 37

Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 38

Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

La sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

L'associato a cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 39

Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa stabilita con deliberazione della Direzione Nazionale quando ne reputerà l'opportuno inserimento, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Superato tale termine l'iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi trenta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

Art. 40

Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l'associato che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione. La radiazione è dichiarata dall'organo preposto, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 41

Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri o in sua assenza innanzi al Direttivo Nazionale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 42

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio. In assenza del Collegio Nazionale dei Probiviri tali funzioni sono esplicitate dal Direttivo Nazionale.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 43

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 44

Riammissione dei radiati

L'associato radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Art. 45

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Regolamento per l'organizzazione associativa

E' istituito il "Regolamento per l'organizzazione associativa". Il Regolamento è deliberato e aggiornato dalla Direzione Nazionale, sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dal Direttivo faranno parte di tale documento che sarà reso pubblico tramite il sito web dell'Associazione.

Art. 47

Codice deontologico

L'associazione si doterà su proposta della Direzione nazionale al Consiglio Nazionale di un Codice Deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso i quali i Soci svolgono l'attività.

Art. 48

Norma transitoria

In via transitoria il Direttivo Nazionale è composto dai soci fondatori dell'Associazione che si distribuiranno le cariche a seconda di principi propri. Il Direttivo Nazionale entro e non oltre il 30 novembre 2009 dovrà provvedere al rinnovo delle cariche attivando i diversi organi di rappresentanza dettati dal presente Statuto. Il Direttivo Nazionale nei suoi primi atti provvederà alla realizzazione di un logo che rappresenti l'Associazione.